

Procedimento n. [REDACTED] RG



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione Civile Settima

Il Giudice, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-letta l'istanza del ricorrente *Fallimento* [REDACTED] volta ad ottenere il provvedimento dichiarativo dell'urgenza ai fini della esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario emesso da questo giudice con ordinanza del 15 marzo 2020 avente ad oggetto il compendio aziendale [REDACTED] corrente in Napoli [REDACTED] e dei beni ad essa azienda pertinenti;

-rilevato che detta istanza si fonda sulla circostanza per cui il regime di sospensione dell'attività giudiziaria previsto dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 e prolungato sino all'11 maggio 2020 dall'art. 36 d.l. n. 23/2020 sarebbe d'impedimento, anche in ragione del divieto di accesso in tribunale disposto con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 63 del 9 marzo 2020 (allegato n. 3 della nota del 23 aprile 2020 di parte istante) all'effettiva esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario dell'ordinanza cautelare in parola;

-rilevato che nell'istanza del 17 aprile 2020 il ricorrente [REDACTED] deduceva che l'urgenza nella esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario derivava anche dal fatto che l'azienda sottoposta a sequestro, il cui oggetto sociale consiste nella vendita al dettaglio di abiti per bambini, aveva ripreso l'attività di vendita sicché ne sarebbe derivato il potenziale grave pregiudizio di cui all'art. 83, n. 3, lett. a) d.l. n. 83/2020 (circostanza della riapertura dell'attività di vendita non contestata da parte resistente né nella memoria depositata il 22.4.2020 né nel corso dell'udienza tenuta il 29.4.2020 mediante applicativo MS Teams, come da verbale in atti);

-letto l'art. 669 *duodecies* cpc, peraltro richiamato da parte istante nella nota integrativa del 23.4.2020 in atti, il quale prescrive che l'attuazione del provvedimento cautelare "(...) avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito";

-ritenuto che l'impossibilità da parte dell'istante [REDACTED] di dare esecuzione al provvedimento di sequestro tramite ufficiale giudiziario, attese le presenti circostanze caratterizzate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 cui consegue la sospensione normativa dell'attività giudiziaria (con l'eccezione, appunto, dei casi indicati nell'art. 83, n. 3, lett. a) d.l. n. 18/2020), rappresenti un incidente nell'esecuzione del sequestro ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. che si identifica in una oggettiva "difficoltà" nell'attuazione del provvedimento cautelare emesso;

-ritenuto, a questa stregua, che sussiste la competenza di questo giudice a decidere sull'istanza di dichiarazione di urgenza ex art. 83, n. 3, lett. a) d.l. n. 83/2020, proprio in quanto giudice della cautela – ovvero nella qualità funzionale di giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro giudiziario nella cui concreta attuazione, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., è insorta una specifica "difficoltà" concernente per l'appunto l'impossibilità di procedere alla sua messa in



esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario (in assenza di un provvedimento che ne dichiari l'urgenza);

-sentite le parti in contraddittorio, ai sensi del citato art. 669 *duodecies* c.p.c., all'udienza del 29 aprile 2020 e autorizzate le parti stesse a produrre memorie sino all'udienza stessa (mediante decreto di fissazione udienza comunicato il 27.4.2020);

-rilevato che la società [REDACTED] ha depositato memoria (alla quale si è riportata nel corso dell'udienza del 29.4.2020, ribadendo peraltro nel corso dell'udienza medesima di aver comunque sin qui fornito collaborazione al nominato custode giudiziario) nella quale contestava "la trattazione in regime d'urgenza" atteso che nel decreto di fissazione udienza del GI in parte motiva si leggeva che "il presente procedimento non rientra tra quelli indifferibili"; lamentava inoltre il breve arco di tempo concesso dal giudice fra il provvedimento di fissazione udienza *ex art. 669 duodecies* cpc (emesso e comunicato la mattina del 27.4.20) e l'udienza tenuta la mattina del 29.4.2020 (due giorni); deduceva che la causa di merito risulta incardinata con notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 6.4.2020 e che il rappresentante legale p.t. della società la cui azienda è sottoposta a sequestro, seppur con i limiti delle difficoltà rappresentate dall'emergenza sanitaria in corso, ha già inviato quanto richiesto dal custode giudiziario;

- ritenuto, con riferimento alla prima osservazione di parte resistente, che l'espressione presente nel decreto di fissazione udienza, secondo cui il procedimento *de quo* non rientrerebbe fra quelli indifferibili è, all'evidenza, un mero errore materiale nella redazione del provvedimento, dovuto ad un erroneo copia/incolla in ragione della mole dei provvedimenti di rinvio richiesti dalla normativa della presente fase emergenziale, recanti per la stragrande maggioranza la medesima motivazione di non urgenza: mero errore materiale, del resto, facilmente desumibile dall'insieme del decreto di fissazione udienza in cui la predetta frase (ossia: "*- considerato che, con riferimento al procedimento in oggetto, esso non può considerarsi fra quelli indifferibili rientranti nel richiamato art. 83 del decreto legge n. 18/2020*") restava in coda alla parte motiva come una sterile appendice sganciata logicamente dal contesto motivazionale che disponeva l'udienza;

-ritenuto che la circostanza che la causa di merito sia già stata incardinata non incida sulla competenza del giudice della cautela relativamente alla fase di attuazione del provvedimento cautelare, atteso che l'art. 669 *duodecies* cpc espressamente riserva al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare da eseguire la competenza funzionale a conoscere delle "difficoltà o contestazioni" insorte in fase attuativa, chiarendo *ipso facto* che solo ulteriori questioni, esulanti per espressa disposizione di legge dall'ambito attuativo, sono assegnate alla competenza del giudice del merito;

-ritenuto che il termine assegnato fra il decreto di fissazione dell'udienza per "sentire le parti", come richiesto dall'art. 669 *duodecies* cpc e l'udienza (pari a due giorni, ovvero: dalla mattina del 27.4.20 alla mattina del 29.4.2020) appare congruo sia perché la legge non prescrive specifici termini a difesa, limitandosi a indicare genericamente che le parti vadano sentite sia in quanto l'art. 83, n. 3, lett. a) del decreto legge n. 18/2020 prevede invero che il giudice investito della controversia (che, nella specifica fattispecie all'esame, s'identifica con il giudice competente a risolvere le difficoltà insorte nella fase attuativa del provvedimento cautelare già emesso) provveda *inaudita altera parte* sull'istanza di urgenza e con provvedimento peraltro non impugnabile, sicché la convocazione per sentire le parti ha rappresentato nella specie, non già un obbligo normativo, bensì uno scrupolo di natura meramente informativa del giudice procedente;



- ritenuto che il compendio aziendale, di cui al disposto sequestro giudiziario, essendo costituito in massima parte da beni mobili (nella specie, capi di abbigliamento per bambini) per loro natura facilmente disperdibili, rappresenti, ove non si provveda alla pronta esecuzione del sequestro, un rischio di grave pregiudizio per le ragioni della parte istante;

-ritenuto peraltro che detto rischio di dispersione, già insito nella natura specifica dei beni sottoposti a sequestro (ovvero anche capi di abbigliamento per bambini), risulta accresciuto dalla circostanza che l'attività aziendale (negoziato di vendita al dettaglio) ha riaperto, dopo la chiusura forzata dettata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 (circostanza della riapertura dedotta dall'istante e non contestata da parte resistente né nella memoria depositata il 22.4.2020 né nel corso dell'udienza tenuta il 29.4.2020 mediante applicativo MS Teams, come da verbale in atti);

-ritenuto pertanto esistente il rischio che la ritardata esecuzione del provvedimento cautelare emesso possa causare grave pregiudizio alla parte, secondo il richiamato disposto dell'art. 83, n. 3, lett. a) del decreto legge n. 18/2020;

PQM

Dichiara urgente ai sensi dell'art. 83, n. 3, lett. a) del decreto legge n. 18/2020 l'attività di esecuzione e attuazione dell'ordinanza cautelare relativa al procedimento iscritto al [REDACTED] RG avente ad oggetto il sequestro giudiziario del compendio aziendale [REDACTED], in persona del legale rapp. p.t., corrente in Napoli [REDACTED] e dei beni ad essa azienda pertinenti.

Si comunichi

29/04/2020

Il Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi

